



## FIDESM

### COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

n. 2/25

(Proc.to n. 10/2024 rg. PF - n. 6/2024 rg TF)

#### IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'angelo – Vice Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente relatore

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 10/2024 rg PF e 6/2024 rg TF - promosso nei confronti della Asd XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore ha pronunciato la seguente decisione

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell'11.12.2024, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale l' affiliata Asd XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore *“per aver omissso di provvedere al pagamento della sanzione dell'ammenda inflittagli dagli organi di giustizia (comunicato ufficiale n. 14/24 del Giudice Sportivo), nel termine perentorio fissato dal RGF., ai sensi degli artt. 10 e 11 quater del Regolamento di Giustizia Federale, con l'aggravante della recidiva ex art. 29.2 lettere b) e c) e 29.3 e 29.4 del RGF”*

La Procura Federale nel proprio atto precisava infatti che con comunicato ufficiale n. 9/24 del Giudice Sportivo, pubblicato il 10 maggio 2024, la deferita era stata condannata al pagamento a titolo di ammenda della somma di €200,00, somma che a seguito delle verifiche effettuate, non risulta avesse provveduto a versare malgrado sollecita con invito del 27 agosto 2024 trasmesso dalla segreteria del Giudice sportivo.

La Procura Federale procedeva quindi al deferimento della affiliata.



All'udienza di trattazione del procedimento del 5.02.2025, in assenza della deferita sebbene ritualmente citata e con la presenza da remoto del Procuratore Federale, il Tribunale prendeva atto dell'intervenuto pagamento da parte della Asd XXXXX, comunque successivamente alla notifica del deferimento, della somma dovuta di 200.00 e di una ulteriore somma, determinata in autonomia, di euro 50.00; la Procura Federale concludeva chiedendo la condanna della associazione alla sanzione della ammonizione con diffida tenuto conto del tardivo pagamento.

Il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Le evidenze processuali consentono di ritenere provata la responsabilità disciplinare dell'odierna incolpata per le violazioni regolamentari contestate.

Dalla istruttoria è oggettivamente emerso che l'associazione sportiva XXXXX, malgrado sanzionata con comunicato del Giudice Sportivo n. 9/24, pubblicato il 10.05.2024, al pagamento della ammenda di euro 200.00, ometteva il versamento nei termini regolamentari, disattendendo quindi un provvedimento disciplinare.

Ora. L'art. 10 del RGS, stabilisce espressamente che, qualora gli affiliati o i tesserati non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, incorrono in un ulteriore provvedimento disciplinare mentre l'art. 11 quater RGS specifica che costituisce illecito amministrativo l'omesso pagamento delle somme irrogate dagli Organi di Giustizia nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

Nel caso di specie è provato che l'associazione ha omesso di provvedere, nei termini regolamentari, al pagamento di quanto dovuto a seguito del provvedimento sanzionatorio pubblicato il 10.05.2024 reso dal Giudice Sportivo nell'ambito del procedimento iscritto con il numero 9/24, ponendo quindi in essere la condotta antiregolamentare puntualmente contestata dalla Procura Federale.

Nessun dubbio, dunque, in ordine alla responsabilità disciplinare della deferita che ha omesso di dare esecuzione ad un provvedimento sanzionatorio emesso da un Organo di Giustizia.



Passando alla quantificazione della sanzione, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, dovendo escludere la contestata recidiva non avendo trovato riscontro nel corso del procedimento, potendo riconoscere in favore dell'incolpata una attenuante per aver, seppur tardivamente, provveduto al pagamento di quanto dovuto aggiungendo peraltro, in completa autonomia e senza alcuna giustificazione, l'ulteriore somma verosimilmente corrisposta proprio per giustificare la condotta antisportiva tenuta, questo Tribunale ritiene di poter applicare alla Asd XXXXX la sanzione in mesi uno di sospensione.

### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, dichiara l'affiliata Asd XXXXX, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile dell'addebito ascritte e per l'effetto applica a suo carico la sanzione della sospensione per mesi uno.

Così deciso in Roma, 11 febbraio 2025

Il Segretario

Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni